

# Responsabilità dell'*extraneus* nella bancarotta con dimostrazione rigorosa

Da individuare un sufficiente contenuto rappresentativo dell'elemento psicologico, focalizzato sul concreto rischio di insolvenza

/ Stefano COMELLINI

La responsabilità del concorrente *extraneus* nel reato proprio di **bancarotta fraudolenta** per distrazione deve essere oggetto di una rigorosa dimostrazione del sufficiente contenuto rappresentativo dell'elemento psicologico, riferibile al concreto rischio di insolvenza, anche se non qualificato da una specifica volontà di cagionare danno ai creditori dell'imprenditore. Questo il principio di diritto illustrato dalla Cassazione con la sentenza n. [17831](#) depositata ieri.

Il ricorrente era stato condannato, nei gradi di merito, quale concorrente *extraneus* nel reato di bancarotta fraudolenta perché socio e amministratore di una srl cessionaria, a titolo gratuito, di un cospicuo **contratto di appalto** proveniente da una società fallita. La Corte, nell'annullare la decisione impugnata, ne ha rilevato la carente motivazione, in particolare riguardo alla sussistenza, in capo all'imputato, del necessario connotato doloso della condotta.

Sul punto la sentenza, riportando diffusamente l'orientamento di legittimità prevalente a cui dichiara espressamente di aderire, afferma che il dolo del concorrente *extraneus* nel reato fallimentare dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di ausilio a quella dell'*intraneus*; con la consapevolezza che essa determini un **depauperamento** del patrimonio sociale ai danni dei creditori, senza che sia richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Cass. n. [4710/2020](#)).

Inoltre, richiamando una propria precedente pronuncia (Cass. n. [41333/2006](#)) solo apparentemente contrastante con il detto approccio interpretativo, la Corte ricorda che la bancarotta per distrazione è un reato "proprio" in cui la "distrazione fraudolenta" si caratterizza per la **consapevole** e ingiustificata messa in pericolo delle ragioni dei creditori.

Non è richiesta, quindi, la conoscenza del dissesto, essendo sufficiente la consapevolezza che l'atto di distrazione comporti un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore (Cass. n. [11936/2020](#)).

In sostanza, se si accoglie l'opinione, ormai di gran lunga prevalente, che la fattispecie di bancarotta patrimoniale integra gli estremi di un reato di **"pericolo concreto"**, ne deriva che nel dolo deve rappresentarsi la pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare;

dunque, per la sussistenza del dolo è necessaria la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice (Cass. n. [48203/2017](#)). Il giudice deve dare, pertanto, rigorosa dimostrazione del sufficiente contenuto rappresentativo dell'elemento psicologico, focalizzato sul concreto rischio di insolvenza, anche se non qualificato da una specifica volontà di cagionare danno ai creditori (Cass. n. [41333/2006](#)).

Tuttavia, tale configurazione dell'elemento psicologico è agevole se riferita alla posizione dell'imprenditore; *intraneus* per cui è del tutto logico supporre la conoscenza della consistenza del proprio patrimonio, dei meccanismi produttivi di profitto, dei possibili benefici che l'impiego di denaro può procurare alle sorti dell'impresa e del limite oltre il quale l'uscita di ricchezza rappresenta un **serio rischio di insolvenza**. Ne deriva che, a fronte di una completa rappresentazione della propria realtà economica, è sufficiente a integrare la penale responsabilità la dimostrazione di un dolo generico. Diversamente, ad avviso della Corte, per chi, non disponendo di una completa valutazione di questo compendio informativo, non necessariamente ricava dal dato fattuale di uscita del bene – soprattutto se, come nel caso di specie, l'operazione rispetta l'oggetto sociale della cedente e della cessionaria – un **giudizio di concreto** e serio repentaglio agli interessi creditori.

Dunque, per la corretta valutazione della posizione dell'*extraneus*, il giudice deve affidarsi a una rigorosa dimostrazione del sufficiente contenuto rappresentativo dell'**elemento psicologico**, focalizzato sul concreto rischio di insolvenza, anche se non qualificato da una specifica volontà di cagionare danno ai creditori dell'imprenditore.

Di qui, la necessità di un serio approfondimento dell'elemento psicologico dell'*extraneus* che non può, a questo specifico fine, essere assimilato *tout court* al dolo richiesto per l'imprenditore, stante la **struttura del reato** in esame e la ontologica diversità del contributo concorsuale, da approfondirsi necessariamente anche alla luce delle specifiche cognizioni dell'*extraneus* circa la situazione dell'impresa fallita.

Nel caso di specie, il tema non era stato adeguatamente trattato nel precedente grado di giudizio, così da indurre l'**annullamento** della sentenza impugnata con rinvio ad altra Corte di merito che si dia carico di approfondire e valutare il materiale probatorio secondo il principio di diritto illustrato.